

Prot.3739\D15

Regolamento interno per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia

Articolo 1: Candidature

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 12,00 del 13 giugno 2022. Possono essere presentate:

- direttamente all'ufficio protocollo del conservatorio
- inviate via PEC all'indirizzo protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

Le candidature a Direttore devono essere accompagnate dal programma e da un curriculum dimostrativo del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'Istituzione approvato con Decreto Direttoriale n. 1674 del 7 luglio 2017.

Articolo 2: Elettorato attivo

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 l'elettorato attivo è riservato ai docenti dell'Istituzione, nonché degli accompagnatori al pianoforte, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell'anno accademico.

L'elenco dell'elettorato attivo sarà redatto e affisso all'albo ufficiale del Conservatorio a cura della Commissione elettorale il 21 giugno 2022.

Eventuali modifiche e/o integrazioni all'elenco suddetto potranno essere effettuate fino all'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 3: Elettorato passivo

Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) della L. 508/99, vista la nota MIUR prot. 12717 del 6 ottobre 2016 firmata dal Direttore Generale Dott. Daniele Livon, in sede di prima applicazione, il Direttore, ai sensi dell'Art. 7 comma 4 dello Statuto *è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 7 anni nei ruoli delle Istituzioni AFAM e che siano in possesso di adeguato curriculum di direzione in ambito multidisciplinare, nonché di esperienze professionali di carattere internazionale.*

Articolo 4: La Commissione Elettorale

Le operazioni elettorali sono affidate a una Commissione Elettorale nominata dal Presidente del Conservatorio.

La Commissione Elettorale è composta da TRE componenti effettivi e UN componente supplente scelti tra i docenti in servizio presso l'Istituzione; la Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e si avvale della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del Personale Amministrativo, se necessario.

La Commissione nomina, all'interno del Seggio Elettorale, il Presidente ed il Segretario dello stesso Seggio.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- predisporre l'elenco degli elettori, acquisendo dagli uffici amministrativi l'elenco dei docenti in servizio presso l'Istituzione e provvedendo, nei termini stabiliti dal bando, a pubblicare l'elenco all'albo dell'Istituzione e a modificarlo, se dovuto, fino all'apertura delle operazioni di voto
- acquisisce le candidature alla carica di Direttore del Conservatorio
- dispone l'ammissibilità delle candidature, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto
- pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio
- esamina i ricorsi relativi pubblicando i relativi esiti all'albo del Conservatorio
- garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, consegnandolo al Presidente del Seggio Elettorale
- assicura il normale funzionamento del Seggio
- riceve dal Presidente del Seggio il materiale elettorale e il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, al termine delle stesse
- redige il verbale delle elezioni e ne cura la pubblicazione
- esamina eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto e dei relativi risultati, deliberando su di essi
- assume le decisioni a maggioranza

I componenti della Commissione Elettorale, con l'accettazione della nomina, perdono di conseguenza il diritto di elettorato passivo alla carica di Direttore.

Articolo 5: Il Seggio Elettorale

Le operazioni di voto sono affidate a un Seggio Elettorale nominato dal Presidente del Conservatorio.

Il Seggio Elettorale è composto da TRE componenti effettivi e UN componente supplente scelti tra i docenti in servizio presso l'Istituzione; Il Presidente ed il Segretario sono nominati dalla Commissione Elettorale tra i componenti dello stesso Seggio.

Al Seggio Elettorale sono affidati tutti gli adempimenti relativi alle operazioni di voto e devono garantire, di concerto con la Commissione Elettorale, la libertà e la segretezza del voto.

Il Seggio Elettorale ha il compito di:

- ammettere gli elettori al voto, effettuando il riconoscimento e verificando la presenza del nominativo nella lista degli elettori pubblicata all'albo dalla Commissione Elettorale
- esercitare il dovuto controllo sulla regolarità delle operazioni di voto
- predisporre la corretta conservazione delle urne negli intervalli tra i giorni di votazione, verificando il mantenimento della segretezza dei voti fino al termine delle relative operazioni
- acquisire e verbalizzare eventuali contestazioni durante le operazioni di voto da parte degli interessati
- dare luogo allo scrutinio dei voti, verbalizzando sulle procedure e sui risultati dello stesso, e su eventuali contestazioni. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto
- consegnare il verbale e il materiale elettorale alla Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio

I componenti del Seggio Elettorale, con l'accettazione della nomina, perdono di conseguenza il diritto di elettorato passivo alla carica di Direttore.

Articolo 6: Modalità di voto

Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Al medesimo viene consegnata, previo accertamento della identità personale, una scheda elettorale debitamente timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice-presidente del Seggio Elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.

Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti espressi in modo equivoco.

L'elettore potrà esprimere la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare. La scheda, ripiegata, viene inserita nell' apposita urna dallo stesso elettore.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso apposta su apposito elenco.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla qualora in essa non sia individuabile in maniera univoca la volontà dell'elettore o siano apposti segni di riconoscimento.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.

Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti il Seggio.

Articolo 7: Validità delle elezioni e metodo di elezione

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei voti validamente espressi).

Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto più voti. Al fine di stabilire i partecipanti al ballottaggio, a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) nei conservatori; in caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza; in caso di perdurante parità, prevale il candidato anagraficamente più anziano. Le operazioni di voto dell'eventuale ballottaggio avvengono in urna, con inizio dal lunedì successivo allo scrutinio della prima votazione e terminano il venerdì successivo.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, qualunque sia il numero dei votanti. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) nei conservatori; in caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza; in caso di perdurante parità, prevale il candidato anagraficamente più anziano.

Articolo 8: Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno di votazione. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio Elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio.

Il verbale di scrutinio è affisso all'albo al termine delle operazioni.

Terminate tutte le operazioni elettorali il Presidente del Seggio Elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente della Commissione elettorale unitamente al materiale della votazione per gli adempimenti di conseguenza.

Articolo 9: Reclami

Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello scrutinio valido per l'elezione del Direttore, gli interessati possono proporre reclamo scritto alla Commissione Elettorale per contestare la validità della procedura o l'attribuzione di voti. Il reclamo è presentato all'ufficio protocollo del Conservatorio. La Commissione Elettorale, acquisiti e valutati i reclami, decide in via definitiva sulla validità della procedura e sull'attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione, rettificando, se necessario, le risultanze elettorali e trasmettendole formalmente al Presidente del Conservatorio, il quale ultimo rinnova, se del caso, la proclamazione del vincitore.

In mancanza di eventuali reclami alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle suddette operazioni, preso atto del risultato elettorale, il Presidente del Conservatorio comunica gli esiti delle votazioni al Ministero.

Articolo 11: Pubblicità degli atti

Il decreto d'indizione delle votazioni per l'elezione del Direttore ed il relativo regolamento elettorale vengono pubblicati all'Albo del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, inseriti sul sito Web del Conservatorio, ed inviati al Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, nonché alle altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di garantirne la massima diffusione.

Articolo 12: Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Presidente
Ing. Antonello Scalamandrè